

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016  
678/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  $C_p$  A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI  
DALL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, CON DECORRENZA DAL  
1 GENNAIO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 novembre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2016/R/gas), e il relativo Allegato A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 223/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020, definite nell'Allegato A alla deliberazione medesima (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas definisce la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente *i*-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto  $AG_i$  come il prodotto tra il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente *i*-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato ( $P_i$ ), e il costo per punto di riconsegna assicurato  $C_p$ , prevedendo che il valore di  $C_p$  sia determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;
- l'articolo 6, comma 6.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che, nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno

- precedente, un importo pari al valore  $C_p$ , specificando in bolletta la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”;
- l’articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni per l’assicurazione gas stabilisce che nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un’unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente, un importo pari al valore  $C_p$ , specificando la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”;
  - nel definire le caratteristiche dell’assicurazione per il quadriennio 2017-2020 l’Autorità ha stabilito, tra l’altro, all’articolo 2, comma 2.4, lettera d), delle Disposizioni per l’assicurazione gas, che il relativo contratto dovrà prevedere un meccanismo di riduzione incentivante del premio relativo alle sezioni incendio e infortuni, che comporti la restituzione, da parte dell’impresa assicuratrice, di una parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della polizza, con valore della quota a favore del contraente non inferiore al 75% del riferimento di partecipazione;
  - in attuazione dell’articolo 3, comma 1, delle Disposizioni per l’assicurazione gas, il Comitato italiano gas (CIG) ha espletato una procedura di gara al fine di selezionare il soggetto con il quale stipulare, in qualità di contraente per conto dei clienti finali, il contratto di assicurazione, nei limiti di un importo massimo complessivo del premio annuo per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,70 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
  - dal verbale della seduta di gara del 7 novembre 2016, pubblicato sul sito internet del CIG, risulta che la gara di appalto per l’affidamento del servizio di assicurazione è stata aggiudicata provvisoriamente in favore di un’offerta la cui componente economica prevede, così come tutte le altre offerte concorrenti, un valore del premio complessivo annuo per punto di riconsegna assicurato pari a 0,5950 euro, corrispondente al massimo ribasso sull’importo del premio per punto di riconsegna assicurato posto a base di gara, e la cui componente qualitativa prevede, in riferimento al meccanismo di riduzione incentivante del premio relativo alle sezioni incendio e infortuni, un valore della quota a favore del contraente pari al 100% del riferimento di partecipazione;
  - l’applicazione delle clausole di partecipazione agli utili previste dal contratto di assicurazione attualmente in corso di esecuzione ha comportato, per le annualità assicurative 2014 e 2015, il riconoscimento da parte dell’impresa assicuratrice di importi per una media su base annuale di circa 1.500.000 euro a favore del contraente, e la corrispondente riduzione dei premi pagati per la successiva annualità assicurativa;
  - sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni precedenti è presumibile che, in assenza di eventi sfavorevoli, l’applicazione delle clausole di partecipazione agli utili potrà comportare, anche nel periodo di esecuzione del nuovo contratto di assicurazione con decorrenza 1 gennaio 2017, il riconoscimento di una riduzione del relativo premio, il cui valore per singolo punto di riconsegna assicurato risulta pertanto quantificabile in circa 0,54 euro/anno;

- in base alle informazioni fornite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), risulta che il Conto assicurazione gas presenta un saldo attivo il cui ammontare consentirebbe, ipotizzando un valore di  $C_p$  pari a 0,50 euro/anno, la copertura dei costi dell'assicurazione, anche in assenza di riduzioni del premio derivanti dall'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili;
- l'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che l'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di  $C_p$  in base alle informazioni trasmesse dalla sulla situazione del Conto assicurazione gas da essa gestito, e alle esigenze di gettito.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno determinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il valore dell'elemento  $C_p$  con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017, tenendo conto della riduzione, rispetto al valore attuale, del premio complessivo annuo per punto di riconsegna assicurato, ottenuta in esito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di assicurazione, nonché delle ulteriori riduzioni che potranno prevedibilmente derivare dall'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili previste dal contratto di assicurazione, e dell'opportunità di restituire gradualmente ai clienti finali una parte dell'attuale attivo del Conto assicurazione

**DELIBERA**

1. di stabilire che il valore del corrispettivo  $C_p$  di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, è pari a 0,50 euro/anno, con decorrenza dall'1 gennaio 2017;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*